

Verbale di Accordo

Il giorno 21 ottobre 2010, in Bergamo

Tra

Le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate tutte insieme "Aziende",

- UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "UBI Banca", o anche "Capogruppo"
- BANCA REGIONALE EUROPEA SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BRE"

e

la Delegazione sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 19 del CCNL 08/12/2007, formata dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, della seguente Organizzazione Sindacale:

- FALCRI

d'ora in poi denominata complessivamente "OO.SS."

Si premette che

1. con lettera informativa relativa al Piano di Ottimizzazione Territoriale dello scorso 29 ottobre 2009, Banca Regionale Europea ha comunicato la volontà di dare corso al trasferimento della propria Direzione Centrale di Milano e degli uffici decentrati di Cuneo a Torino entro il 31 dicembre 2010, previo esperimento della specifica procedura contrattuale;
2. in data 16 luglio 2010, in relazione a quanto previsto nel precedente paragrafo, le Aziende hanno fornito alle OO.SS. l'informativa, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, dando avvio alla relativa procedura;
3. il suddetto trasferimento trae motivazione, nell'ambito del progetto aziendale di ottimizzazione territoriale, dalla focalizzazione della Banca nella Regione Piemonte e dalla conseguente necessità di posizionare, presso la medesima area geografica di riferimento, le strutture di Direzione Centrale attualmente collocate presso la Sede di Milano via Monte di Pietà n. 7, anche al fine di perseguire più elevati standard di efficacia e efficienza sia sotto il profilo della migliore sinergia tra le diverse unità aziendali, sia con riferimento alla necessaria e connessa ottimizzazione della presenza della Banca sul territorio di radicamento;
4. su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalla procedura sopra indicata, e i relativi incontri fra la Delegazione delle Aziende e quella delle OO.SS. si sono succeduti a far data dal 29 luglio 2010 sino a quella del presente Accordo;
5. le Parti – nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine sia agli indirizzi ed alle modalità delle manovre illustrate nell'informativa di cui al precedente punto 2, sia alle misure economiche, giuridiche e sociali previste nei confronti del personale – convengono, con il presente accordo, di applicare la seguente disciplina economico – normativa;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Dichiarazione delle Aziende

Nel confermare motivazioni, finalità, modalità e tempistiche di attuazione dell'operazione in esame, come descritta nell'informativa alle OO.SS. di cui al punto 2. delle premesse, le Aziende hanno individuato interventi organizzativi idonei a consentire il contenimento del numero delle risorse destinate al trasferimento verso Torino e della complessiva

mobilità territoriale, anche attraverso un processo di ottimizzazione della distribuzione delle attività sui diversi ambiti geografici a livello di Gruppo.

In particolare tali interventi, da realizzare entro il primo trimestre 2011, coinvolgeranno Aziende del Gruppo presenti sui territori di riferimento, in particolare UBIS, e consistono:

- *nell'accentramento delle attività di perfezionamento dei mutui ipotecari a Privati presso UBIS Mediotermine sulla piazza di Milano, anche al fine di agevolare il processo di ricollocazione delle risorse di cui al successivo articolo 2 del presente Accordo;*
- *nella costituzione di un presidio operativo BPCI, preferibilmente a Pavia o in subordine a Milano, dedicato alle attività di Attestazione e Successioni, attualmente collocato su Varese che, senza determinare ricadute in tema di mobilità territoriale per le risorse oggi occupate nelle strutture di Varese, contribuisca a ulteriormente contenere la mobilità riferita ai territori interessati derivante dai processi di efficientamento di cui al Piano Industriale 2007 – 2010 e alla manovra cui si riferisce l'Accordo Quadro 20 maggio 2010;*
- *nella costituzione di un presidio operativo UBIS presso Varese dedicato alle Carte di Credito (Gestione Carte), le cui attività sono attualmente svolte presso Cosenza che, senza determinare ricadute in termini di mobilità territoriale su quest'ultimo ambito geografico, permetta di contenere ulteriormente la mobilità territoriale riferita alla Provincia di Varese e comuni limitrofi o prossimi derivante dai processi di efficientamento di cui al Piano Industriale 2007 – 2010 e alla manovra cui si riferisce l'Accordo Quadro 20 maggio 2010;*
- *nell'implementazione/sviluppo di attività in ambito di Amministrazione/Controlli Fatture, presso le strutture di UBIS di Cosenza, al fine di ricollocare le risorse attualmente occupate presso l'ufficio Carte e di agevolare occasioni di stabilizzazione di posizioni di lavoro con contratto di lavoro non a tempo indeterminato anche al fine di salvaguardare le competenze e le esperienze acquisite. In tale ambito e con le medesime finalità di cui sopra, saranno tenute in considerazione le eventuali domande di passaggio in Banca rete, compatibilmente con le esigenze aziendali e con gli specifici profili professionali richiesti.*

Dalla realizzazione di quanto sopra potrà derivare la necessità di mobilità territoriale transitoria, comunque contenuta e di norma di durata non superiore a 1 mese salvo diverse necessità che emergessero in fase di affiancamento, connessa alle operazioni di passaggio di consegne, ovvero alle esigenze di rilascio / acquisizione di attività.

Al fine di non disperdere le professionalità acquisite, saranno tenute in considerazione le risorse di cui al successivo art.2, punto 1, in caso insorgano, presso le Banche/Società operanti sulla piazza di Milano, esigenze di personale con esperienze e competenze professionali analoghe.

Con riferimento al medesimo personale di cui sopra e ferme restando le specifiche previsioni di cui al successivo articolo 2, punti 4 e 5, le Aziende terranno altresì in considerazione le eventuali ulteriori richieste di avvicinamento alla residenza che eccedano il numero complessivo di posizioni disciplinate dai suddetti punti 4 e 5.

Con riferimento al Personale di BRE, distaccato presso altre Aziende del Gruppo, per il quale, a seguito dell'operazione in esame, venga meno la possibilità di avvicinamento alla propria residenza, in quanto BRE non sarà, di fatto, più presente sulla provincia di Milano, si conferma l'impegno a favorire l'accoglimento delle eventuali richieste di passaggio ad unità organizzative del Gruppo più prossime alla propria residenza, anche con priorità rispetto alle domande di ordinaria mobilità infragruppo.

Art. 2

1. Al personale in forza, alla data di stipula del presente Accordo, alla Direzione Centrale di BRE di Milano e ai relativi uffici decentrati di Cuneo che, in relazione all'operazione in oggetto, sarà trasferito presso la nuova Sede di Torino della Banca Regionale Europea secondo le tempistiche già indicate nella lettera informativa di cui al punto 2 delle premesse, saranno riconosciute le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del Verbale di Intesa del 20 gennaio 2010. Al Personale sopra indicato che non risulti assegnatario di auto aziendale e/o di alloggio fornito dalla banca, le previsioni economiche riguardanti le ultime due fasce della "grande mobilità" di cui all'art. 5 del suddetto Accordo, verranno riconosciute, in via eccezionale e straordinaria ed in sostituzione degli importi e delle eventuali connesse maggiorazioni previste dal suddetto articolo, nella misura di seguito indicata:

da 150 Km a 200 Km andata e ritorno:

€ 650,00

oltre 200 Km andata e ritorno:

€ 850,00

2. Banca Regionale Europea riconoscerà, allo stesso Personale di cui al precedente punto 1 che ne faccia esplicita richiesta, un'elasticità dell'orario di entrata di 30 minuti, antecedenti o successivi rispetto all'orario di inizio lavoro, ferme restando la durata complessiva dell'orario di lavoro giornaliero e la durata e collocazione temporale della pausa pranzo.

In alternativa, il Personale interessato potrà optare per il recupero di tale elasticità in ingresso nell'ambito della pausa pranzo.

Le richieste in tal senso, che potranno essere presentate una volta all'anno e a valere per l'intero anno, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio di ciascuna unità organizzativa.

Al riguardo si terrà, a richiesta di una delle Parti, un incontro in sede aziendale finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento di eventuali richieste di elasticità dell'orario di lavoro eccedente i 30 minuti e fino ad un massimo di 45.

3. A favore dello stesso Personale di cui sopra che, entro il termine massimo di 12 mesi dal trasferimento, dichiara di voler trasferire la propria residenza e l'effettivo domicilio proprio e del proprio nucleo familiare nel nuovo Comune di lavoro (o in Comune limitrofo), verranno corrisposte, subordinatamente alla comprovata effettività del trasferimento stesso, le seguenti agevolazioni integrative di quanto previsto dal CCNL:

- rimborso integrale delle spese di trasloco;
- possibilità di richiedere un mutuo agevolato alle condizioni previste nell'azienda di appartenenza, con le seguenti ulteriori agevolazioni, ferma restando la valutazione del merito creditizio:
 - a) finanziabilità fino a un massimo del 100% relativamente ai primi 100.000 euro della spesa effettiva per la realizzazione del programma di investimento, e del 50% relativamente alla spesa ulteriore;
 - b) azzeramento delle eventuali riduzioni al plafond agevolativo individuale per la 1^a casa determinato dalla concessione di precedenti mutui, ferme restando le condizioni di maggior favore previste dai contratti integrativi in essere.

4. Nel corso dei colloqui con le Risorse per la comunicazione dei tempi di trasferimento, l'Azienda prenderà in considerazione eventuali particolari esigenze personali e/o familiari formalmente comunicate e, avendo a riferimento anche criteri riferiti alla distanza tra la residenza e la sede di lavoro e all'età anagrafica, valuterà, in base alle professionalità maggiormente fungibili e meno complesse, alle competenze, attitudini e aspettative, opportunità di riallocazione, per consentire – considerato il contenuto della dichiarazione delle Aziende di cui al presente Accordo – il contenimento del numero delle risorse destinate al trasferimento verso Torino.

In particolare le ricollocazioni in esame, che interesseranno 30 Risorse, avverranno verso strutture collocate nel territorio delle province di Milano, di Bergamo, della provincia di residenza e dei comuni ad esse limitrofi o prossimi.

5. In aggiunta a quanto previsto nel comma precedente, con riferimento alle restanti Risorse di cui al comma 1 che risultino in possesso di professionalità fungibili e che, successivamente al trasferimento a Torino ed entro il 30 settembre 2011, presentino domanda scritta di avvicinamento alla propria residenza, Banca Regionale Europea si attiverà per ricercare, di concerto con la Capogruppo e le Banche / Società interessate, soluzioni idonee a consentirne la ricollocazione secondo tempi e modalità di cui al successivo paragrafo.

In relazione a quanto sopra, tale ricollocazione avverrà:

- presso strutture collocate nel territorio della provincia di Milano, di Bergamo, della provincia di residenza e dei comuni ad esse limitrofi o prossimi;
- per almeno 20 Risorse, entro il 30.06.2014, delle quali, 5 entro il 31.12.2011, 5 entro il 31.12.2012, 5 entro il 31.12.2013;
- previo adeguato periodo di affiancamento, presso la sede di BRE di Torino, con lavoratori - provenienti dalle Aziende del Gruppo, ivi compresa la stessa Banca Regionale Europea - che abbiano analoghe professionalità, tenendo in particolare riferimento le domande di mobilità verso Torino;
- tenendo in prioritaria considerazione, quali possibili criteri di preferenza, le particolari esigenze familiari o personali formalmente comunicate all'Azienda, la distanza tra la residenza e la sede di lavoro e l'età anagrafica.

6. In relazione ai tempi tecnici di trasferimento delle attività di Direzione Centrale da Milano a Torino, potranno essere individuate provvisoriamente e comunque non oltre il 28 febbraio 2011, nell'ambito dell'attuale sede di

Milano, opportune postazioni per circa massimo 20 Risorse, per la lavorazione in remoto di alcune attività di “Supporto Amministrativo Crediti”, “Staff di Direzione Generale” e “Consulenza e Adempimenti Legali”.

Art. 3

Formazione e riqualificazione professionale

1. Nell’ottica di valorizzazione delle risorse, verrà data particolare rilevanza ai processi di formazione.
2. I piani di riqualificazione e formazione si articoleranno secondo i seguenti criteri guida:
 - definizione di percorsi specifici di formazione professionale per ciascuno dei ruoli in cui è previsto il nuovo inserimento, ovvero dedicati alla riconversione di personale specializzato;
 - modularità di ciascun percorso per rendere flessibile la fruizione dei singoli corsi in base alle professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti;
 - programmazione di interventi di formazione tecnica e formazione comportamentale per facilitare il raggiungimento dell’autonomia nell’esercizio del ruolo, tenuto anche conto di eventuali specifiche richieste del lavoratore;
 - periodi di affiancamento operativo da realizzare tra un modulo e l’altro per consolidare le conoscenze acquisite in aula;
 - eventuale partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento e di specializzazione, corsi di addestramento professionale organizzati da soggetti terzi e al di fuori delle sedi aziendali preposte.
3. Gli interventi formativi si collocano nell’ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione e rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari e contrattuali.
4. Le Parti dichiarano pertanto che ricorrono tutti i requisiti e i presupposti necessari affinché le aziende presentino, in forza dell’Accordo odierno, per l’arco temporale riferito al biennio 2010 – 2011 istanza di accesso ai finanziamenti di cui ai bandi del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) – Fondo Paritetico Nazionale per la Formazione Continua nei Settori del Credito e delle Assicurazioni – previa sottoscrizione dei relativi accordi aziendali ove previsti – nonché di cui all’art. 5, primo comma, lettera a) punto 1) del D.M. n. 158/2000 dei programmi formativi per la riconversione e riqualificazione del personale.

Art. 4

Principi per la riallocazione del Personale

1. Per il personale interessato a passaggi di riqualificazione e ricollocazione professionale, viene confermato l’impegno a:
 - contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale, per trasformare i cambiamenti in opportunità di crescita e di valorizzazione delle professionalità;
 - attribuire nuovi compiti e mansioni per quanto possibile consoni e congruenti con le specifiche qualifiche, esperienze, potenzialità ed attitudini del personale in questione, tenendo conto anche delle relative aspirazioni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente nelle Banche, mediante soluzioni che consentano l’individuazione, ove possibile, di attività idonee a valorizzare le peculiari conoscenze e/o competenze professionali.
2. Le Aziende si impegnano ad avviare colloqui gestionali con il personale di cui all’articolo 2, punto 1, anche al fine di valutarne competenze, attitudini e aspettative per l’individuazione, con riferimento al medesimo articolo 2, delle più idonee opportunità di ricollocazione.
3. Con riferimento a tutto il Personale interessato dalle manovre oggetto del presente Verbale di Accordo, le Aziende, ove si dovesse determinare un cambio di mansioni, si adopereranno per quanto possibile per il mantenimento dell’equivalenza delle mansioni attualmente ricoperte dal lavoratore interessato. Tenendo comunque conto delle esperienze e professionalità maturate, potranno verificarsi, in una fase transitoria fino al 31.12.2012, situazioni di utilizzo di talune risorse in mansioni anche non equivalenti al solo fine di contenere la mobilità territoriale nell’ambito di quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 5

Mobilità infragruppo

Le Aziende si impegnano a tenere in considerazione le particolari situazioni personali e familiari dei dipendenti che verranno loro segnalate.

Distacchi

Per quanto riguarda i distacchi derivanti dalle operazioni oggetto del presente Accordo, si intendono ad ogni effetto richiamate e confermate le previsioni di cui alla specifica sezione dell'art. 8 del Protocollo di Intesa Sindacale 14/8/07.

Cessioni individuali del contratto di lavoro

1. In caso di accordo tra le aziende e i singoli lavoratori interessati, si potrà procedere al passaggio volontario del contratto di lavoro.
2. In particolare tale passaggio individuale potrà essere attuato – su base volontaria – senza che la separazione giuridica tra Aziende venga considerata come barriera alle opportunità di sviluppo professionale e di quant'altro per il dipendente stesso, e fermo restando che il Lavoratore conserverà nella nuova Azienda i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, e la stessa riconoscerà trattamenti complessivamente equivalenti – salvo miglioramenti – a quelli di cui il dipendente beneficiava nell'Azienda precedente.
3. Le Aziende accoglieranno le domande di cessione individuale del contratto di lavoro presentate dal Personale di cui all'art. 2, punto 1, che si trovi in distacco presso le stesse (la cui lettera indica la data di scadenza del distacco medesimo), entro 15 mesi dalla presentazione della domanda. Tale previsione trova applicazione con riferimento ai distacchi di durata complessiva superiore a 12 mesi.

4. Le Parti confermano le previsioni e le regolamentazioni per la presentazione e l'esame delle domande di mobilità infragruppo, nonché le informative di cui all'art.8 del Protocollo di Intesa Sindacale 14/8/07.
5. Al riguardo le Aziende proseguiranno nell'impegno volto a favorire l'accoglimento delle suddette domande tempo per tempo presentate dagli interessati e informeranno trimestralmente le Parti sindacali in ordine alle richieste e all'esito delle stesse.

Art. 6 Incontri di verifica

A richiesta di una delle parti si farà luogo ad incontri di verifica a livello di Gruppo sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nel presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa

BANCA REGIONALE EUROPEA Spa

FALCRI